CITTÀ DI BISCEGLIE

(Provincia di Barletta Andria Trani)

Regolamento sui criteri per l'affidamento dei contratti sottosoglia, sul funzionamento e i compiti dell'ufficio gare e appalti e della modalità di stipula dei contratti del Comune di Bisceglie

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 *del* 03/06/2025

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

Oggetto e ambito di applicazione: ... 3

TITOLO I ... 3

CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PER I QUALI È POSSIBILE PROCEDERE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS. 36/2023 3

Art. 1 – ambito normativo e principi generali ... 3
Art.2 – divieto di frazionamento ... 6
Art. 3 - Tutela delle imprese di minori dimensioni ... 6
Art. 4 - Obblighi di trasparenza ... 6
Art. 5 - Principio di rotazione ... 7
Art. 6 - Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione ... 7
Art. 7 - Deroga all'obbligo di rotazione ... 10
Art. 8 - Criteri di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate ... 10
Art. 9 - criteri per la verifica dei requisiti dichiarati dagli OO.EE. Negli affidamenti diretti: ... 11
Art. 10 – seggio e commissione di gara ... 13
10.1 composizione e funzioni del seggio di gara ... 13
10.2 nomina e composizione delle commissioni giudicatrici ... 13
10.3 cause di incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice ... 14
10.4 componenti esterni della commissione giudicatrice ... 15
10.5 compensi per i componenti della commissione giudicatrice ... 15

TITOLO II ... 16

DISCIPLINA SUL FUNZIONAMENTO E I COMPITI DELL'UFFICIO GARE E APPALTI ... 16

Art. 11 - Stazione appaltante comunale ... 16
TITOLO III ... 19

DISCIPLINA DEI CONTRATTI ... 19

Art. 12 – fase pre-contrattuale ... 19
Art. 13 – modalità di scelta del contraente ... 20
Art. 14 - Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento ... 20
Art. 15 - Modalità di stipula del contratto ... 21
Art. 16 - Stipula dei contratti per le procedure sotto soglia comunitaria ... 22
Art. 17 - Stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa ... 22

Art. 18 – competenze alla stipula ... 23
Art. 19 - Adempimenti per la stipulazione dei contratti ... 23
Art. 20 - Spese contrattuali ... 24
Art. 21 - Repertorio e custodia dei contratti ... 25
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI ... 25
Art. 22 - Disposizioni di coordinamento ... 25
Art. 23 - Abrogazioni ... 26

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

Oggetto e ambito di applicazione:

Il presente Regolamento viene emanato in conformità alle previsioni degli articoli 117, comma 6, della Costituzione e degli articoli 3, comma 4, e 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (in seguito "Codice") e s.m.i. e degli altri atti attuativi del suddetto Codice.

Il presente Regolamento contiene, la disciplina dei criteri per l'affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici, la disciplina sul funzionamento e i compiti dell'ufficio gare e appalti e della modalità di stipula dei contratti del Comune di Bisceglie, nel rispetto dei principi e delle norme fissati dalle direttive europee, dalla normativa statale e regionale, e dallo Statuto dell'Ente.

TITOLO I

CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PER I QUALI È POSSIBILE PROCEDERE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS. 36/2023

Art. 1 – ambito normativo e principi generali

L'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee è regolato dal Libro II, Parte I del Codice, dall'articolo 48 all'articolo 55, con rimandi all'allegato II.1.

Le procedure di gara sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici e, in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:

a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;

c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comportano che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;

f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;

i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;

m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; nonché nel rispetto e a tutela della retribuzione

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

minima salariale così come stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 23/12/2024.

2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

e) di rotazione degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

I contratti di cui all'art. 50 del codice sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Vanno aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità/prezzo, gli appalti integrati, quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, nonché gli appalti contemplati nell'art. 108, co. 2 del Codice.

Gli affidamenti diretti di lavori di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) sono di norma aggiudicati con il criterio del minor prezzo.

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.

Art.2 – divieto di frazionamento

Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 14 del Codice. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti e concessioni, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 3 - Tutela delle imprese di minori dimensioni

Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 4 - Obblighi di trasparenza

Per la trasparenza dei contratti pubblici trova applicazione l'articolo 28 del Codice che stabilisce che, fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, BDNCP) presso l'A.N.A.C., la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati: la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Bisceglie è riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento, tutte le informazioni che l'Amministrazione ha trasmesso alla stessa attraverso l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitali.

Ogni altro dato ed atto relativo al ciclo di vita del singolo affidamento, che non sia comunicato alla BDNCP, di cui all'Allegato 1 alla delibera A.N.AC 20 giugno 2023, n. 264, è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

Art. 5 - Principio di rotazione

Il principio di rotazione, fatti salvi i casi di non applicazione e di deroga all'applicazione del principio di cui agli artt. 6 e 7 del presente titolo, comporta il divieto di affidamento o di aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due contratti consecutivi abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Nell'affidamento diretto l'applicazione del principio di rotazione comporta il divieto di affidamento al contraente uscente, nelle procedure negoziate, l'applicazione del principio di rotazione comporta il divieto di invitare l'operatore economico che abbia conseguito la precedente aggiudicazione. Il divieto non è esteso agli operatori economici che sono stati invitati alla precedente procedura negoziata, senza però conseguire l'aggiudicazione. Il principio non si applica quando il secondo affidamento è effettuato all'esito di procedure negoziate di tipo aperto, in cui non sono previsti limiti al numero degli operatori economici da invitare in seguito ad indagine di mercato.

L'applicazione del principio di rotazione non può essere elusa mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti aventi ad oggetto più prestazioni, i due successivi affidamenti non devono necessariamente essere identici tra di loro; nel caso di affidamenti non identici, ai fini dell'applicazione del principio, si considerano le prestazioni principali oggetto di ciascun affidamento.

Il principio di rotazione si applica quando l'appalto oggetto dell'affidamento rientra nello stesso settore merceologico di quello precedente. Per effettuare tale verifica, si fa riferimento al Sistema di classificazione Unico per gli appalti pubblici per la descrizione dell'oggetto degli appalti, che ha dato origine al Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (c.d. CPV) approvato con REG. (CE) n. 213/2008 del 28 novembre 2007, considerando il livello del CPV corrispondente "classi" (indicato dalle prime quattro cifre del codice - XXXX0000-Y).

Art. 6 - Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nelle stesso

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi – Art. 49, comma 3 del d. lgs. 36/2023, è ammesso un secondo affidamento diretto all'O.E. uscente o un secondo invito all'O.E. uscente, purché i due affidamenti rientrino in fasce economiche diverse.

A tal fine sono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico:

Affidamenti di Lavori e concessioni – Fasce di Importi

per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a):

- da € 5.000,00 a € 19.999,99
- da € 20.000,00 a € 35.999.99
- da € 36.000,00 a € 49.999,99
- da € 50.000,00 a € 100.000,00

In ogni caso, al raggiungimento dell'importo complessivo di affidamento pari ad € 149.999,99, raggiunto anche con un solo affidamento, è preclusa la possibilità di commissionare ulteriori lavori in tutte le fasce di valore economico su indicate, per il successivo affidamento. La somma di due affidamenti consecutivi non potrà mai superare la soglia di € 149.999,99.

Per le procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c):

- da € 150.000,00 a € 299.999,99
- da € 300.000,00 a € 399,999,99
- da € 400.000,00 a € 600.000,00

In ogni caso, al raggiungimento dell'importo complessivo di affidamento pari ad € 999.999,99, raggiunto anche con un solo affidamento, è preclusa la possibilità di commissionare ulteriori lavori in tutte le fasce di valore economico su indicate, per il successivo affidamento. La somma di due affidamenti consecutivi non potrà mai superare la soglia di € 999.999,99.

Per le procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. d):

- da € 1.000.000,00 a € 1.499.999,99
- da € 1.500.000,00 a € 2.155.999,99
- da € 2.000.000,00 a € 3.382.000,00

In ogni caso, al raggiungimento dell'importo complessivo di affidamento pari ad € 5.537.999,99, raggiunto anche con un solo affidamento, è preclusa la possibilità di commissionare ulteriori

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

affidamenti in tutte le fasce di valore economico su indicate, per il successivo affidamento. La somma di due affidamenti consecutivi non potrà mai superare la soglia di € 5.537.999,99.

Fanno eccezione all'applicazione del principio di rotazione eventuali procedure di cui all'art. 50 comma 1, lett. d), che pur rientrando nelle predette fasce, vengono espletate nella forma di procedure aperte e/o le procedure di cui all'art. 49, comma 5 del nuovo codice (indagini di mercato senza limite al numero di operatori da invitare).

Affidamenti di, Servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione - Fasce di Importi

per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b):

- da € 5.000,00 a € 19.999,99
- da € 20.000,00 a € 35.999.99
- da € 36.000,00 a € 49.999,99
- da € 50.000,00 a € 90.000,00

In ogni caso, al raggiungimento dell'importo complessivo di affidamento pari ad € 139.999,99, raggiunto anche con un solo affidamento, è preclusa la possibilità di commissionare ulteriori affidamenti in tutte le fasce di valore economico su indicate, per il successivo affidamento. La somma di due affidamenti consecutivi non potrà mai superare la soglia di € 139.999,99.

Per le procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. e):

E' sempre applicato il principio di rotazione senza la possibilità di suddividere in fasce.

Fanno eccezione all'applicazione del principio di rotazione eventuali procedure che pur rientrando nella nelle procedure negoziate di cui all'art. 50, lett. e), vengono espletate nella forma di procedure aperte e/o le procedure di cui all'art. 49, comma 5 del nuovo codice (indagini di mercato senza limite al numero di operatori da invitare).

Per le procedure negoziate di cui all'art. 50, lett. e) riguardanti gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.:

- da € 140.000,00 a € 299.999,99
- da € 300.000,00 a € 450.000,00

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

In ogni caso, al raggiungimento dell'importo complessivo di affidamento pari ad € 749.999,99, raggiunto anche con un solo affidamento, è preclusa la possibilità di commissionare ulteriori affidamenti in tutte le fasce di valore economico su indicate, per il successivo affidamento. La somma di due affidamenti consecutivi non potrà mai superare la soglia di € 749.999,99.

Art. 7 - Deroga all'obbligo di rotazione

Ai sensi di quanto disposto all'art. 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, per affidamenti di importo pari o inferiore ad € 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione solo a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti condizioni:

a. particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);

b. servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione del Servizio, fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;

c. particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;

d. casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ai sensi dell'art. 49, c. 5, del Codice.

Art. 8 - Criteri di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 50, comma 2, del Codice, si provvede alla selezione degli O.E. da invitare alla procedura negoziata senza bando, di cui al medesimo articolo, mediante preventiva indagine esplorativa.

L'indagine esplorativa di mercato prende avvio con la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato da parte del RUP o del dirigente a cui fa capo il centro di costo sul sito istituzionale della stazione appaltante e mediante piattaforma telematica di cui all'art. 25 del codice in uso all'Ente. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

contratto, per un periodo non inferiore a quindici giorni, salvo che ricorrano motivate ragioni di urgenza che giustificano la riduzione del termine a non meno di cinque giorni.
L'avviso di indagine di mercato dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
a) valore dell'affidamento;
b) elementi essenziali del contratto;
c) requisiti di idoneità professionale;
d) eventuali requisiti minimi di capacità economica e finanziaria;
e) eventuali capacità tecniche e professionali;
f) criteri di selezione degli operatori economici che saranno invitati;
g) modalità di comunicazione con la SA.
Spirato il termine concesso da quest'ultima, qualora pervenga un numero di candidature superiore al numero minimo fissate dal Codice, verranno invitati tutti gli OO.EE. candidati in possesso dei requisiti disposti dall'avviso esplorativo, ovvero il numero di candidati scelti sulla base di eventuali criteri di scelta disposti dallo stesso avviso di manifestazione di interesse. Qualora pervenga un numero di candidature inferiore al numero minimo fissato dal Codice, il RUP individua altri OO.EE. fino al raggiungimento del numero minimo previsto dal Codice scegliendoli tra quelli iscritti all'albo della piattaforma telematica di cui all'art. 25 del codice in uso all'Ente, preferendo gli OO.EE. mai invitati in precedenza.
Individuato l'elenco degli OO.EE. da invitare il RUP lo trasmette, senza pubblicare l'elenco e prestando attenzione a non divulgarlo ad altri soggetti, all'Ufficio gare e appalti per la successiva fase di gara come indicato nel Titolo II al presente Regolamento.

Art. 9 - criteri per la verifica dei requisiti dichiarati dagli OO.EE. Negli affidamenti diretti:

1. Il RUP verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'O.E. (FVOE 2.0) di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
2. Il RUP, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

3. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel FVOE, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti da altre pubbliche amministrazioni.

L'accesso degli utenti al FVOE 2.0 è personale ed è pertanto consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello, CIE, eIDAS o CNS) pertanto la verifica dei requisiti spetta al RUP se accreditato in ANAC o al Dirigente preposto al centro di costo.

Agli operatori economici è sempre richiesto di attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

Per la verifica dei requisiti, in deroga alla possibilità di eseguire un sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate come disposto all'art. 52, comma 1 del Codice, il R.U.P. o il Dirigente preposto al centro di costo, qualora si tratti di O.E. con cui non si è mai contrattualizzato un precedente affidamento di settore negli ultimi sei mesi, provvederà a richiedere sempre e prima di perfezionare l'aggiudicazione definitiva efficace, le seguenti verifiche di rito in capo all'aggiudicatario e precisamente:

- DURC;
- verifica di iscrizione nei registi o Albi obbligatori per la partecipazione;
- certificazione del casellario ANAC;
- verifica dei requisiti tecnico-professionali e/o economico-finanziari se richiesti;
- comunicazione antimafia mediante acquisizione dalla "white list" per gli affidamenti aventi ad oggetto le attività "sensibili" nelle modalità e in funzione di quanto stabilito all'art. 3, comma 1, del Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 22/02/2022 tra il Comune di Bisceglie e la Prefettura di Barletta Andria Trani ed approvato con D.G.C. n. 43 del 23/02/2022 e succ. mod. ed int.;
- comunicazione antimafia per gli affidamenti di valore compreso tra € 40.000,00 e € 150.000,00 in funzione di quanto stabilito all'art. 3, comma 2, del Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 22/02/2022 tra il Comune di Bisceglie e la Prefettura di Barletta Andria Trani ed approvato con D.G.C. n. 43 del 23/02/2022 e succ. mod. ed int..
- la certificazione di regolarità fiscale si intende ottemperata, nelle successive fasi di liquidazione, attraverso la liberatoria rilasciata dall'Agenzia dell'Entrata attraverso il portale "acquisti in rete della P.A." per pagamenti superiori a € 5.000,00 netti.

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

La verifica dei requisiti per le procedure delegate all'ufficio gare e appalti secondo le disposizioni del Titolo II sono eseguite dal responsabile di quest'ultimo ufficio.
Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il Dirigente preposto al centro di costo per gli affidamenti diretti o il Dirigente a cui fa capo l'ufficio gare e appalti per le altre procedure, procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia provvisoria, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

Art. 10 – seggio e commissione di gara

Il presente articolo stabilisce i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 93 del Codice, nonché i criteri per la nomina dei componenti del seggio di gara.
La presente disciplina vale anche alle procedure aperte.

10.1 composizione e funzioni del seggio di gara

Per seggio di gara si intende l'organo composto da personale della stazione appaltante, che effettua la valutazione delle offerte, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, *ex* art. 93, comma 7 del Codice.
Il seggio di gara è costituito dal dirigente del Settore competente o dal RUP, che ha indetto la gara, da due testimoni, nonché dal segretario verbalizzante che riporta per iscritto le operazioni di gara. Uno dei Testimoni può eventualmente svolgere anche la funzione di segretario verbalizzante.
Il seggio di gara, nelle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, procede a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare, attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario, e verificare la conformità della documentazione integrata.

10.2 nomina e composizione delle commissioni giudicatrici

Per commissione giudicatrice si intende l'organo tecnico di cui all'art. 93 del Codice, di cui si avvale il Dirigente del Settore competente ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Dirigente del Settore a cui appartiene l'ufficio gare e appalti è competente ad effettuare, con proprio provvedimento, la scelta dei componenti della commissione giudicatrice, nonché il segretario verbalizzante, scelti, preferibilmente, fra i dipendenti dell'Ente di categoria C/D secondo criteri di competenza e professionalità adeguati attraverso una richiesta interna di disponibilità.

La nomina della Commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La commissione è composta da un numero pari a 3 (tre) esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

Nel caso di aggiudicazione di contratti di importo inferiore alle soglie europee, il RUP può essere eventualmente nominato presidente della commissione.

In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre pubbliche amministrazioni e/o professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Su richiesta del R.U.P. o in relazione a quanto disposto dal disciplinare di gara, la Commissione giudicatrice svolge anche attività di supporto per la verifica sulle offerte anormalmente basse.

La commissione nomina, al proprio interno, un Presidente, secondo criteri di competenza e professionalità adeguati o, in alternativa, mediante sorteggio.

Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

10.3 cause di incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

Non possono essere nominati commissari:

- coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

10.4 componenti esterni della commissione giudicatrice

In assenza di disponibilità di professionalità interne, possesso dei requisiti indicati ai commi precedenti, e nel caso di appalto in concessione sopra soglia, il Dirigente del Settore a cui appartiene l'ufficio gare e appalti, seleziona componenti esterni, mediante apposito avviso pubblico, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in ambito nazionale e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni muniti di laurea magistrale. L'avviso dovrà contenere i requisiti professionali che il/i componente/i esterno/i dovrà/dovranno possedere. Nel caso pervenissero più disponibilità, si procederà alla nomina a mezzo sorteggio.
I professionisti esterni dovranno dimostrare di avere un'esperienza quinquennale, anche non continuativa, nel rispettivo campo professionale oggetto di gara.

10.5 compensi per i componenti della commissione giudicatrice

Ai componenti delle commissioni giudicatrici interni di questa Amministrazione, nonché al segretario verbalizzante non spetta alcun compenso, se non quello per il lavoro straordinario.
Ai componenti della Commissione giudicatrice, esterni a questa Amministrazione, per ogni seduta, spettano i seguenti compensi:

- € 180,00 comprensive di qualsiasi onere per lo svolgimento del ruolo di Presidente, per un importo massimo totale di € 1.800,00;
- € 150,00 comprensive di qualsiasi onere per il ruolo di componente esperto, per un importo massimo totale di € 1.500,00.

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

- è a discrezione del RUP, in ragione della complessità della gara e solo rispetto alle procedure sopra soglia, di applicare l'importo massimo del compenso omnicomprensivo, come sopra definito, indipendentemente dal numero di sedute della commissione.

Il compenso è onnicomprensivo e remunera ogni attività necessaria per l'espletamento dell'incarico nonché qualsiasi ulteriore onere che l'incaricato dovrà sostenere nello svolgimento dell'incarico, ivi comprese le coperture assicurative.

Per quanto non previsto dal presente articolato, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.

È da intendersi revocato qualsiasi provvedimento, atto, delibera etc. contrastante con il presente articolato.

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

TITOLO II
DISCIPLINA SUL FUNZIONAMENTO E I COMPITI DELL'UFFICIO GARE E APPALTI

Art. 11 - Stazione appaltante comunale

Tutte le stazioni appaltanti, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Per effettuare le procedure di importo superiore alle predette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate.

Il comune di Bisceglie in data 14.06.2023, ha ottenuto da ANAC la qualificazione di S.A. nel livello massimo L1, senza limiti di spesa per lavori, servizi e forniture.

Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), le procedure di individuazione e affidamento degli OO.EE. sono riservate alla competenza del Dirigente del servizio interessato, il quale vi provvede secondo le disposizioni del Codice e del presente regolamento, compresa la contrattualizzazione del rapporto.

Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), e sino al limite delle soglie di rilevanza comunitaria, sono svolte a cura e sotto la responsabilità del dirigente di specifica articolazione organizzativa denominata "STAZIONE APPALTANTE COMUNALE".

All'interno della macrostruttura dell'ente, in posizione sub apicale è costituita la STAZIONE APPALTANTE COMUNALE, in cromonimo S.A.C, con compiti di gestione delle procedure di gara, diverse dagli affidamenti diretti, svolgendo, in particolare, le seguenti attività e servizi:

a) gestisce il procedimento di gara utilizzando le piattaforme telematiche di cui all'art. 25 del codice e ne cura le pubblicazioni in trasparenza;

b) collabora con il Dirigente del servizio interessato alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente;

c) concorda con il Dirigente del servizio interessato la scelta della procedura di gara per la scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione;

d) collabora nella redazione dei capitolati speciali d'appalto, apportando – se necessario – modifiche ed integrazioni ai capitolati speciali trasmessi dal Dirigente del servizio interessato;

e) in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, collabora con il Dirigente del servizio interessato alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte e dei relativi criteri ponderali;

f) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito e relativi allegati;

g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino alla aggiudicazione definitiva, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento, trasmettendone le risultanze al il Dirigente del servizio interessato, ai fini dell'assunzione di provvedimento di affidamento efficace ed impegno della relativa spesa;

g) nomina la commissione giudicatrice e fornisce alla stessa il supporto di segreteria verbalizzante e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara;

h) cura la stipulazione del contratto e conseguenti adempimenti secondo le disposizioni di legge e del Titolo III al presente regolamento.

Restano di competenza dell'ufficio del Dirigente/RUP preposto al centro di costo, l'individuazione degli OO.EE. da invitare alle procedure negoziate, la verifica dell'anomalia dell'offerta qualora dovesse verificarsi, il completamento delle schede ANAC relative alle fasi successive all'aggiudicazione e il pagamento del contributo ANAC in quanto eseguibili solo dal RUP mediante l'accesso personale con SPID.

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

La S.A.C. organizza la propria attività secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste di predisposizione ed indizione della gara, fatte salve le procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, debitamente comprovate dal Dirigente del servizio interessato. Le note di richieste devono pervenire datate, sottoscritte e corredate di tutta la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di gara.

Ricevuta la nota di richiesta di cui al precedente comma, la S.A.C. verifica la completezza della documentazione necessaria per l'espletamento della procedura di gara entro 20 gg. dalla data di ricezione della nota, il decorso dei quali è interrotto solo a seguito di richiesta di eventuali chiarimenti nei confronti del Dirigente del servizio interessato.

In particolare, qualora la suddetta istanza risulti incompleta ovvero non sia corredata da tutta la documentazione prevista e necessaria per l'espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la S.A.C. provvede a segnalare formalmente, entro il termine di cui al comma 2, tali difformità in modo che il Dirigente del servizio interessato aderente apporti le necessarie modifiche o integrazioni.

La S.A.C. procede ad avviare la procedura di gara entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della nota di richiesta o, in caso di richieste di eventuali chiarimenti od integrazioni nei confronti dell'Ente aderente interessato, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle predette note integrative.

Espletata la procedura di gara, nonchè la fase della post-informazione dell'esito della gara secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando, la S.A.C. adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva, curando le comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023 (comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai fini della decorrenza del periodo cd. di "stand still"), provvedendo immediatamente a trasmettere tale provvedimento, unitamente a tutta la documentazione di gara, al Dirigente del servizio interessato per il prosieguo di competenza.

La S.A.C. supporta il RUP per l'eventuale procedimento di verifica della congruità dell'offerta nel caso di offerte anormalmente basse ovvero tutte le volte che tale verifica sia ritenuta utile.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui alla presente convenzione, la S.A.C. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al RUP di gara.

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

TITOLO III
DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Art. 12 – fase pre-contrattuale

1.1 L'individuazione dell'attività contrattuale da inserire in programmazione è demandata all'adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed al programma triennale dei lavori pubblici, nonché ai relativi aggiornamenti annuali, secondo le modalità previste dall'art. 37 e nell'allegato I.5 del Codice. I programmi sono pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza.

1.2 Il programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi, e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli affidamenti, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) del codice.

1.3 È in ogni caso necessario accertare preventivamente che le somme necessarie all'espletamento della procedura di affidamento siano state programmate o siano disponibili a bilancio.

1.4 L'avvio della procedura di affidamento dei contratti è preceduto da apposita decisione di contrarre del dirigente del Settore competente, che individua, ai sensi dell'art. 192 TUEL e dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

La decisione deve, altresì, contenere:

a) l'individuazione del responsabile unico del progetto;

b) l'indicazione del codice CUI di programmazione della spesa ed eventuale CUP;

c) l'avvenuto accertamento in merito all'esistenza ed all'adesione o meno alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., centrali di committenza regionali e/o ricorso al M.E.P.A. gestito da Consip S.p.A., ai sensi delle disposizioni normative vigenti;

e) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

È vietato il frazionamento artificioso di lavori, servizi e forniture aventi carattere unitario.

Gli atti preliminari di gara (capitolato e relativi allegati, eventuali altri documenti, modelli, schemi, etc.) devono essere approvati contestualmente alla decisione di contrarre da parte della ripartizione procedente.

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

L'attività contrattuale deve svolgersi in applicazione dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e tutela dell'affidamento, di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, di auto-organizzazione amministrativa, di autonomia contrattuale, di conservazione dell'equilibrio contrattuale e, comunque, nella fase pubblicistica di scelta del contraente, dei principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ossia: efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza.

Art. 13 – modalità di scelta del contraente

L'Ente sceglie il privato contraente seguendo uno dei sistemi di gara contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici D. Lgs. 36/2023 e, precisamente:

a) Procedure sottosoglia di cui all'art. 50;
b) Procedure aperte di cui all'art. 71;
c) Procedure ristrette di cui all'art. 72;
d) Procedure competitive con negoziazione di cui all'art. 73;
e) Dialogo competitivo di cui all'art. 74;
f) Partenariato per l'innovazione di cui all'art. 75;
g) Procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di cui all'art. 76.

Per l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi speciali si applicano le disposizioni del Libro III mentre per gli affidamenti del partenariato pubblico-privato e delle concessioni si applicano le disposizioni di cui al Libro IV.

L'Ente, sia quando opera come stazione appaltante, sia quando dispone come ente concedente utilizza le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui agli art. 25 e 26 del codice.

Art. 14 - Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento

Per l'approvvigionamento di servizi e forniture, indipendentemente dall'importo, è, di norma, obbligatorio ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle stesse, fatti salvi gli obblighi di ricorrere alle convenzioni e agli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o da altri soggetti aggregatori previsti da specifiche disposizioni normative.

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

Qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, è possibile procedere ad acquisto autonomo, dandone adeguata motivazione.

I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso le suddette convenzioni sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

In caso di assenza o inidoneità di convenzioni, è facoltativo ricorrere:

a) agli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A;

b) ai Sistemi dinamici di acquisizione gestiti da Consip S.p.A;

Qualora una convenzione non sia ancora disponibile, in caso di motivata urgenza, è possibile esperire autonome procedure di acquisto, con durata e misura strettamente necessaria. I relativi contratti sono stipulati sotto condizione risolutiva, nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione.

Fermo restando l'obbligo dell'adesione a convenzioni, per l'approvvigionamento di lavori, beni e servizi di qualsiasi importo, è obbligatorio utilizzare il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A ovvero altra piattaforma telematica di approvvigionamento digitale conforme alle disposizioni di cui all'art. 25 del Codice. I contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Art. 15 - Modalità di stipula del contratto

I contratti della pubblica amministrazione devono essere predisposti obbligatoriamente in forma scritta: l'Ente non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, né può rinnovare tacitamente i contratti. La forma scritta assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione le clausole destinate a disciplinare il rapporto contrattuale.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. I capitolati, gli atti tecnici, il computo metrico estimativo, l'offerta economica e l'offerta tecnica, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

Nella determinazione a contrarre e nel disciplinare di gara deve essere indicata la forma del contratto a stipularsi.

Art. 16 - Stipula dei contratti per le procedure sotto soglia comunitaria

Fermo restando l'obbligo della forma scritta il contratto va stipulato:

1) per importi inferiori o pari a € 10.000,00 **per scambio di lettere commerciali;**

2) per lavori fino a € 150.000,00, **per scrittura privata registrata;**

3) per servizi, forniture e concessioni ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, fino a € 140.000,00, **per scrittura privata registrata.**

Al proposito si allegano al presente Regolamento gli schemi di lettera commerciale e scrittura privata da utilizzare per la stipula anche nel caso in cui le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale utilizzate dovessero produrre un proprio format.
L'aggiudicatario che avrà l'onere di registrazione della scrittura privata, dovrà consegnare alla S.A. una copia del contratto registrato entro 30gg dalla stipula.

Art. 17 - Stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa

Vengono sempre stipulati in forma scritta e pubblico-amministrativa, indipendentemente dal valore economico, i contratti relativi a:

- trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto degli stessi;
- trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite);

Per gli affidamenti di servizi, lavori, forniture e concessioni di importo superiore ai valori di cui ai predetti punti 2) e 3) del precedente art. 16, il contratto va stipulato con atto pubblico mediante piattaforma del contratto informatico, in uso all'Ente ed è soggetto a registrazione.

La forma pubblico amministrativa è richiesta anche per eventuali atti aggiuntivi, proroghe, rinnovi e varianti del contratto principale.

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

Art. 18 – competenze alla stipula

Il contratto è sottoscritto, alla presenza dell'ufficiale rogante, dal Dirigente interessato all'acquisizione della prestazione del contratto. In caso di assenza od impedimento, competente alla stipula è colui che legalmente lo sostituisce.

Il Dirigente di cui al comma 1 è responsabile delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione del contratto, a tal fine lo stesso deve sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività necessarie ad una corretta ed efficiente gestione del contratto.

I Dirigenti devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in una delle situazioni di conflitto di interessi e, comunque, quando non si trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nell'esecuzione rispetto alla controparte.

La preparazione degli atti e gli adempimenti necessari alla stipula dei contratti in mediante corrispondenza o scrittura privata, è di competenza del settore di riferimento che ha indetto la procedura.

Competente alla rogazione dei contratti da stipularsi in forma pubblica amministrativa è il Segretario Generale del Comune.

È fatta salva la possibilità di demandare l'attività di rogito ad un notaio in relazione a particolari tipologie contrattuali quali compravendite immobiliari, costituzione, modificazione, estinzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati in pubblici registri, o per la costituzione o modificazione di società.

In caso di assenza od impedimento del Segretario Generale alla rogazione dei contratti provvede chi legalmente lo sostituisce.

Art. 19 - Adempimenti per la stipulazione dei contratti

L'attività preparatoria alla stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa, è di competenza del Servizio Appalti e Contratti.

Ai fini di cui al precedente comma, dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il Servizio Appalti e Contratti, esperite tutte le verifiche necessarie ad essa inerenti, pone in essere gli atti necessari e legalmente previsti per addivenire alla stipulazione contrattuale, tra cui la compilazione dello schema di contratto già approvato con la determinazione a contrarre dal Dirigente responsabile del centro di costo, allegando i documenti che lo stesso Dirigente, ovvero il Segretario Generale, ritengono rispettivamente opportuno allegare e, in accordo con le parti contraenti e con il Segretario Generale, fissa il giorno, in cui dovrà procedersi alla sottoscrizione del contratto.

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

Se l'aggiudicatario non si presenta alla stipulazione del contratto, senza giustificato motivo, nel termine prefissato, decade dall'aggiudicazione o dall'assegnazione. In tal caso si provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, se prestata, e a darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Art. 20 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con il Comune, salvo che la legge non disponga diversamente.

I contratti conclusi in forma pubblica amministrativa sono assoggettati all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.

I contratti di importo uguale o maggiore a € 40.000,00 sono assoggettati all'imposta di bollo determinata sulla base della Tabella A annessa all'allegato I.4 del Codice.

Il pagamento dell'imposta di bollo ha natura sostituiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto.

L'imposta di bollo è versata dall'O.E. con le modalità stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 240013/2023 del 29 giugno 2023.

L'accertamento dei diritti di cui al comma precedente e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo delle spese contrattuali, compete al Servizio Appalti e Contratti per le procedure negoziate e aperte.

Il versamento delle spese di registrazione e dei diritti di rogito, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione, presso la Tesoreria Comunale da eseguirsi nelle modalità comunicate di volta in volta all'O.E. incluso l'eventuale sistema nazionale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione se attivo per l'Ente.

Gli adempimenti connessi al "contratto informatico" collegato alla sezione Sister dell'Agenzia delle Entrate sono di competenza del Segretario Rogante.

Il riversamento dell'imposta di registrazione in favore dell'Agenzia delle Entrate è effettuato con accertamento dell'Entrata, impegno di spesa e conseguente liquidazione da parte del servizio competente in materia.

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

I diritti di segreteria e l'imposta di bollo devono commisurarsi all'importo complessivo dei contratti stessi.

Art. 21 - Repertorio e custodia dei contratti

Presso il Servizio Appalti e Contratti è custodito il Repertorio Generale dei Contratti del Comune in cui vengono inseriti in ordine cronologico tutti i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa. Il contratto una volta inserito a repertorio assume un numero progressivo identificativo.

Responsabile della tenuta del repertorio e della custodia degli originali dei contratti è il Segretario Generale che si avvale, a tal fine, del Servizio Appalti e Contratti.

Presso il Servizio Appalti e Contratti, è custodito altresì, il Registro Generale delle Scritture Private del Comune in cui vengono inseriti tutti i contratti conclusi sotto forma di scrittura privata. La scrittura privata una volta inserita nel Registro assume un numero progressivo identificativo ed è custodita in originale presso il Servizio Appalti e Contratti.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Disposizioni di coordinamento

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme disciplinanti gli stessi istituti e procedimenti contenute nelle vigenti leggi e regolamenti, comunitari, statali e regionali.

Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento, se non diversamente stabilito, devono intendersi al netto degli oneri fiscali.

Le norme del presente Regolamento hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o di atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di conseguimento dell'efficacia della deliberazione che ne dispone l'approvazione.

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222

25

II presente Regolamento sarà efficace per tutte le procedure avviate successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 23 - Abrogazioni

Il presente testo sostituisce integralmente il previgente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Bisceglie, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.78 del 27/05/2013 e del regolamento per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per il comune di Bisceglie approvato con deliberazione C.C. n.143 del 29.12.2017 e successive modifiche e integrazioni.

Ogni- altra precedente disposizione regolamentare e provvedimentale in contrasto con il presente Regolamento deve intendersi abrogata o priva di efficacia.

C_A883 - - 1 - 2025-06-04 - 0037222